



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 del 30.07.2021

COPIA

Oggetto: Canone Unico Patrimoniale (CUP).Approvazione tariffe anno 2021 e relativa scadenza.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA mese di LUGLIO alle ore 19,35, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Cocco Sabrina	Assessore	Presente
Demurtas Marco	Assessore	Presente
Pilia Patrik	Assessore	Presente
Vacca Marcello	Assessore	Presente

Quindi 5 presenti e nessun assente

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, assistito dal segretario comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l'entrata in vigore del nuovo Canone Unico Patrimoniale sono sostituite le seguenti imposte comunali:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2021 recante ad oggetto "*Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1° Gennaio 2021*";

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere omogenee le nuove tariffe rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *".. il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."*;

Considerato che l'articolo 52, comma 2, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 ha differito al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Visti il regolamento istitutivo del nuovo canone ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 1968 residenti per cui le

- tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:
- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,600

- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,600

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe del nuovo canone in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nel nuovo canone;

Richiamato l'articolo 30 del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale, il quale stabilisce che il termine per il pagamento del canone (occupazione suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria) è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

Richiamato l'articolo 6 del regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, il quale stabilisce che il termine è fissato al 31 gennaio di ogni anno in soluzione unica.

Considerato che l'istituzione del nuovo canone unico patrimoniale comporta novità impattanti sull'organizzazione degli uffici competenti, in quanto si tratta di entrata extra tributaria che va a sostituire i tributi minori, che deve essere riscossa con il PAGOPA, come le altre entrate patrimoniali, contestualmente al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni da parte degli uffici comunali competenti;

Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine di scadenza per il versamento per l'anno 2021 dal 31 gennaio 2021 al 30 settembre 2021 per Canone unico Patrimoniale Pubblicità e affissioni e dal 31 gennaio 2021 al 31 ottobre.2021 per Canone unico Tosap passi carrai e mercato;

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria;

Considerato che il Canone Unico Patrimoniale non possiede natura tributaria, e che, pertanto, i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF degli atti regolamentari e tariffari concernenti il Canone;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

con voti favorevoli ed unanimi espressi ai sensi di legge;

UNANIME DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare le tariffe per l'anno 2021 del nuovo Canone istituito ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

Di prorogare il termine di scadenza per il versamento per l'anno 2021 dal 31 gennaio 2021 al 30 Settembre 2021 per Canone unico Patrimoniale Pubblicità e affissioni e dal 31 gennaio 2021 al 31.10.2021 per Canone unico Tosap passi carrai e mercato.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 02.08.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 30.07.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 02.08.2021

il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to **Dott. Antonio Piras**